



13758/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Presidente -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere -

Dott. MARIA GIULIA PUTATURO - Consigliere -
DONATI VISCIDO DI NOCERA

Oggetto

IRAP
ACCERTAMENTO

Ud. 08/03/2022 - CC

R.G.N. 25093/2020

13758

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25093-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis)

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) AGENZIA
ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che le rappresenta e difende;, ope legis;

- controricorrenti -

2568
22

avverso la sentenza n. 4759/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

che il contribuente (omissis) ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria – Catanzaro che ha riformato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di imputazione reddito per ristretta base azionaria;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso;

che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni;

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione o motivazione apparente, per non aver dato conto delle ragioni a sostegno del *decisum*. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo

costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018); che, nello specifico, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass. VI - 5 n. 10480/2018; V, n. 13112/2020);

che risulta sia mancata del tutto da parte della CTR la verifica dell'efficacia dimostrativa dei documenti prodotti dal ricorrente atta superare la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972;


che il motivo è fondato e assorbe in sé i restanti due motivi, ove con il secondo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché 2697 cc, in rapporto all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nonché omesso esame di fatto decisivo, nella sostanza lamentando che la CTR abbia ignorato l'apporto probatorio del contribuente sui movimenti bancari che dimostravano il carattere neutro delle operazioni, nonché siasi appiattita pedissequamente sul PVC, oltre ad omettere l'esame delle prove contraria di parte privata, mentre -con il terzo motivo- si lamenta violazione ex art. 30 n 3 c.p.c. per non aver^{te} rispettato l'art. 2728 c.c., in quanto abbia dato per legittimo l'atto impositivo fondato *per relationem* sul PVC che ha dato per vero quanto doveva invece essere provato in ordine ai movimenti bancari.;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria – Catanzaro, cui demanda altresì la regolazione delle spese dl presente giudizio di legittimità,
Così deciso in Roma, il 08 marzo 2022

Il Presidente

Lucio NAPOLITANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi. **02 MAG 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte